



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 1° aprile 2020
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2020/0046(NLE)**

**7115/20
ADD 1**

MAR 44

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	1° aprile 2020
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2020) 117 final - ANNEX 1
Oggetto:	ALLEGATO della proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato per il controllo da parte dello Stato di approdo del memorandum d'intesa di Parigi relativo al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2020) 117 final - ANNEX 1.

All: COM(2020) 117 final - ANNEX 1



Bruxelles, 31.3.2020
COM(2020) 117 final

ANNEX 1

ALLEGATO

della

proposta di decisione del Consiglio

**relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato
per il controllo da parte dello Stato di approdo del memorandum d'intesa di Parigi
relativo al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo**

ALLEGATO I

Posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato per il controllo da parte dello Stato di approdo del memorandum d'intesa di Parigi relativo al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo

PRINCIPI GUIDA

Nell'ambito del memorandum d'intesa di Parigi relativo al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo (MOU di Parigi), l'Unione:

- a) agisce in conformità agli obiettivi perseguiti dall'Unione, in particolare per migliorare la sicurezza marittima, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo mediante una drastica riduzione della presenza di navi inferiori alle norme, applicando rigidamente le convenzioni e i codici internazionali;
- b) promuove l'attuazione di un approccio armonizzato da parte dei membri del MOU di Parigi ai fini dell'efficace applicazione degli standard internazionali nei confronti delle navi che transitano nelle acque soggette alla loro giurisdizione e che utilizzano i loro porti;
- c) collabora nell'ambito del MOU di Parigi per il conseguimento di un regime di ispezione globale e per un'equa ripartizione del volume delle ispezioni, in particolare mediante l'adozione dell'impegno di ispezione annuale elaborato conformemente alla metodologia concordata di cui all'allegato 11 del MOU di Parigi;
- d) opera nell'ambito del MOU di Parigi per promuovere l'assunzione, il mantenimento e la formazione da parte dei membri del MOU di Parigi di personale in numero congruo, comprendente ispettori qualificati, tenendo conto del volume e delle caratteristiche del traffico marittimo di ogni porto;
- e) assicura che le misure adottate nell'ambito del MOU di Parigi siano coerenti con il diritto internazionale e in particolare con le convenzioni e i codici internazionali relativi alla sicurezza marittima, alla prevenzione dell'inquinamento e alle condizioni di vita e di lavoro a bordo;
- f) promuove lo sviluppo di approcci comuni con gli altri organismi incaricati del controllo da parte dello Stato di approdo;
- g) assicura la coerenza con le altre politiche dell'Unione, in particolare nei settori delle relazioni esterne, della sicurezza e dell'ambiente.

ORIENTAMENTI

Al fine di assicurare il regolare funzionamento di anno in anno del regime dell'Unione per il controllo da parte dello Stato di approdo conformemente alla direttiva 2009/16/CE, l'Unione si adopera per sostenere l'adozione delle seguenti azioni da parte del MOU di Parigi:

1. i seguenti elementi del profilo di rischio della nave usati per identificare le navi da ispezionare:

- a) le liste bianca, grigia e nera degli Stati di bandiera secondo la formula elaborata dal MOU di Parigi e di cui all'allegato del regolamento (UE) n. 801/2010 della Commissione¹;
- b) l'elenco delle prestazioni per gli organismi riconosciuti conformemente alla metodologia adottata dal comitato per il controllo da parte dello Stato di approdo (*Port State Control Committee - PSCC*) nella sua 37^a riunione del maggio 2004 (punto 4.5.2 all'ordine del giorno);
- c) il tasso medio di carenze e di fermi ai fini del calcolo del livello di efficienza delle compagnie, in base all'allegato del regolamento (UE) n. 802/2010 della Commissione².

2. Garantire che tutte le modifiche o gli aggiornamenti delle procedure e degli orientamenti del MOU di Parigi siano coerenti con gli obiettivi perseguiti dall'Unione, in particolare per migliorare la sicurezza marittima, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo.

¹ Regolamento (UE) n. 801/2010 della Commissione, del 13 settembre 2010, recante attuazione dell'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i criteri dello Stato di bandiera (GU L 241 del 14.9.2010, pag. 1).

² Regolamento (UE) n. 802/2010 della Commissione, del 13 settembre 2010, recante attuazione dell'articolo 10, paragrafo 3, e dell'articolo 27 della direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'efficienza delle compagnie di navigazione (GU L 241 del 14.9.2010, pag. 4).